



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0044/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0021/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Andrea Giordano - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1827/1071pf25-26 GC/PG/ep del 22 luglio 2026 e depositato il 23 luglio 2026 nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSD a rl, la seguente

DECISIONE

Con nota Prot. 1827/1071pf25-26 GC/PG/ep del 22 luglio 2026, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Ulisse Savini, all'epoca dei fatti amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. e la stessa società, per rispondere:

- 1) il primo, della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art 94 ter, comma 2, delle NOIF, per avere lo stesso fatto in modo che la società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. non provvedesse a depositare presso la competente articolazione della Lega Nazionale Dilettanti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il calciatore sig. Riccardo Gasperini il 23.11.2024;
- 2) la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal primo, quale amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza, così come sopra descritti.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la “*Segnalazione, trasmessa dall’Avv. Luca Elia, concernente il mancato deposito del contratto relativo al collaboratore sportivo Riccardo Gasperini da parte della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l.*” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 aprile 2026 al n. 1071 pf 25-26,.

Nel corso dell'attività istruttoria, sono stati acquisiti:

- 1) Segnalazione trasmessa dal sig. Riccardo Gasperini il 24.3.2026;
- 2) Foglio censimento della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. per le stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026;
- 3) Tesseramento del sig. Riccardo Gasperini per la stagione sportiva 2024 – 2025;
- 4) Storico di tesseramento del sig. Riccardo Gasperini nato il 26.5.2006;
- 5) Contratto co.co.co. stipulato tra la società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. e il sig. Riccardo Gasperini il 31.7.2024;
- 6) Contratto co.co.co. stipulato tra la società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. e il sig. Riccardo Gasperini il 23.11.2024;
- 7) Dichiarazione liberatoria rilasciata dal sig. Riccardo Gasperini il 9.7.2025;
- 8) Visura camerale della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. in liquidazione giudiziale del 24.5.2026;
- 9) Verbale di audizione del sig. Riccardo Gasperini, calciatore tesserato per la società Bellaria Calcio, del 8.5.2026;
- 10) Verbale di audizione del sig. Ulisse Savini, legale rappresentante della società Imolese calcio 1919 S.S.D. a r.l., del 25.5.2026;
- 11) Verbale di audizione del sig. Candido Farneti, dirigente tesserato per la società Imolese calcio 1919 S.S.D. a r.l., del 25.5.2026;
- 12) Verbale di audizione del sig. Riccardo Tarquini, dirigente tesserato per la società Forlì Calcio, del 3.6.2026.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta notificata alle parti il 22.6.2026.

All'esito della CCI il sig. Salvini, revocata la richiesta di audizione, in data 13.7.2026 faceva pervenire una memoria difensiva ex art.123, co. 1, CGS con cui contestava gli addebiti e chiedeva procedersi all'archiviazione del procedimento.

La fase predibattimentale

L'udienza di trattazione era fissata per il 3.9.2026.

Nessuna delle parti svolgeva attività difensiva.



Il dibattimento

All'udienza del giorno 3.9.2026, tenuta in modalità video conferenza, hanno preso parte l'avv. Daniele Labianca, in rappresentanza della Procura federale, nonché l'avv. Luca Greco per il sig. Ulisse Salvini.

Nessuno è comparso per la società.

In via preliminare, il Tribunale, con separata decisione, ha dichiarato l'efficacia dell'accordo ex art. 127 CGS intervenuto tra il sig. Ulisse Salvini e la Procura federale e dichiarato la chiusura del procedimento nei confronti del medesimo.

Quanto alla posizione della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l., il rappresentante della Procura federale, dato atto della revoca dell'affiliazione intervenuta l'8.7.2026, come da C.U. n. 12/A, ha chiesto emettersi provvedimento di non luogo a procedere.

All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il procedimento prosegue nei confronti della sola Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l..

Il C.U. n. 12/A dell'8.7.2026 ha revocato l'affiliazione alla società Imolese Calcio 1919 SSD ARL in liquidazione giudiziale, il cui titolo sportivo ed il parco tesserati sono stati trasferiti alla società Imolese Football Club SSD ARL, in capo alla quale sono stati mantenuti i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società in liquidazione giudiziale.

La revoca dell'affiliazione, disciplinata dall'art. 16 delle NOIF, costituisce un provvedimento di natura organizzativa mediante il quale la Federazione prende atto dell'intervenuta impossibilità della società di permanere nell'ordinamento sportivo attivo. Essa determina la cessazione immediata dei diritti federali, la decadenza dei tesseramenti e l'estromissione della società da ogni competizione ufficiale.

La revoca, pur non estinguendo la soggettività disciplinare per i fatti pregressi, incide tuttavia sulla possibilità di proseguire procedimenti disciplinari che presuppongono la permanenza della società nell'ordinamento federale, in quanto finalizzati all'irrogazione di sanzioni che richiedono un soggetto ancora idoneo a riceverle (esclusione dal campionato, penalizzazioni, ammende, retrocessioni, ecc.).

Il procedimento disciplinare in esame è volto all'accertamento di responsabilità che, ove ritenute sussistenti, comporterebbero l'applicazione di sanzioni non più astrattamente irrogabili nei confronti della società, atteso che la revoca dell'affiliazione ne ha determinato la fuoriuscita dall'ordinamento sportivo FIGC.

Di talché, quando la sanzione astrattamente applicabile non è più giuridicamente praticabile, il procedimento disciplinare non può proseguire, venendo meno l'interesse pubblico alla definizione del merito e risultando impossibile l'adozione di un provvedimento conclusivo utile, con la conseguenza che la prosecuzione del procedimento risulterebbe priva di funzione e di utilità giuridica, non essendo più configurabile alcuna sanzione applicabile né alcun effetto utile per l'ordinamento sportivo.

Per effetto di quanto precede, il deferimento va dichiarato improcedibile.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

IL RELATORE
Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 14 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai